



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



Ministero della Cultura  
Ministero dell'Università e della Ricerca

**DISCIPLINARE**

**PER**

**L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE**

**DEI VEICOLI NELLE**

**ZONE A TRAFFICO LIMITATO**

*(Deliberazione G.C. n. 82 del 7/5/2021)*



**Città di Monte Sant'Angelo**  
**Patrimonio Mondiale dell'UNESCO**

---



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ministero della Cultura

**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

---

## **INDICE**

- 1. Oggetto del Disciplinare**
- 2. Identificazione delle Zone a Traffico Limitato**
- 3. Definizioni**
- 4. Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati**
- 5. Permessi di transito – Principi generali**
- 6. Permessi – Rilascio e validità**
- 7. Permessi - Tipologie**
- 8. Verifica e revoca delle autorizzazioni**
- 9. Contenuto delle autorizzazioni**
- 10. Modifiche in corso di validità**
- 11. Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni**
- 12. Veicoli ammessi al transito nelle Zone a Traffico Limitato**
- 13. Residenti**
- 14. Dimoranti**
- 15. Commercianti e artigiani con sede nella ZTL e relativi fornitori**
- 16. Titolari di passo carrabile e possessori di posto auto**
- 17. Assistenza agli infermi**
- 18. Medici convenzionati e guardie mediche**
- 19. Alberghi, Bed & Breakfast, affittacamere e strutture ricettive**
- 20. Servizi funebri**
- 21. Disabili**
- 22. Mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 quintali**



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

---

**23. Situazioni di emergenza**

**24. Sanzioni**

**25. Norme transitorie e finali**



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

## **Art. 1 - Oggetto del Disciplinare**

Il presente disciplinare dispone in ordine alla circolazione e la sosta nell'ambito delle Zone a Traffico Limitato istituite nel Comune di Monte Sant'Angelo ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

In particolare il disciplinare definisce le modalità, i periodi e gli orari di accesso, transito e sosta, le categorie di utenti autorizzati nonché la tipologia e le modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nelle Z.T.L., in coerenza con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale volti a contenere la circolazione dei veicoli tenendo conto degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale, culturale e artistico.

L'ingresso e la circolazione dei veicoli nelle zone appresso indicate sarà controllato anche da apparecchiature elettroniche che, confrontando le targhe dei veicoli transitati con quelle preventivamente autorizzate ed incluse nella banca dati, individuerà i trasgressori, a carico dei quali verrà avviato il procedimento sanzionatorio previsto dal Codice della Strada.

## **Art. 2 – Identificazione delle Zone a Traffico Limitato**

La zona interessata dall'istituzione delle Z.T.L. comprende le strade e le aree di seguito riportate:

**Z.T.L. 1:** Via Grimoaldo (Croce) – Piazza Ciro Angelillis — Via Raffaele Ciuffreda – Via Cristoforo Colombo – Via Gaetano D'Angelantonio – Via dell'Angolo - Via Pietro Quitadamo – Via Michele Nigri - Via Belvedere – Piazza Beneficenza (fino a via del Foro) – Via del Foro – Via della Rampa - Vai del Tempietto - Largo Giulio III – via Federico II – Via Ferdinando il Cattolico - Via del Meriggio – Via Altalena – Via Ferdinando il Cattolico – Via Cavaglieri – Via Lotario II – Largo III Ottoni – Vico Adunco – Via Colle Drione - Via Beato Salcionè – Vai Erta.



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

**Z.T.L. 2:** Piazza Beneficenza (da via del Foro) - Piazza Cappelletti – Via Cuniberti – Vico Cappuccini – Via Garibaldi – Via Maraldo – Via Balduino – Via Processionale – Via Castello (scalinata) – Via Carlo d’Angiò - Via Reale Basilica – Largo Tomba di Rotari – Largo Totila – Piazza Acceptus - Via Bartolomeo Gambadoro – Via Arco Pirro – Piazza De Galganis – Via Santa Chiara – Via Teatro Comunale - Vico della Selva – Via Michele Troia – Via Arco la Piazza - Via Giuseppe Verdi – Via Raffaele Cassa – Via Sant’Oronzo – Vico Forcella - Piazza San Francesco – Vico Giordani – Vico Vaira – Via Puccinelli – Via delle Chiariste - Via Labirinto – Via dell’Archetto – via dei Francescani – Piazza Dei Nobili – Via San Banedetto – Via Gentile – Via San Giuseppe – Vico Coppa - Corso Vittorio Emanuele (da Incrocio con via Verdi a via Carbonara) – Vico Scuro – Via Chiasso delle Scuri.

I varchi delle Z.T.L. sono:

- **Via Grimoaldo I**
- **Piazza Beneficenza**
- **Via Carlo D’Angiò**
- **Via Giovanna I**
- **Corso Vittorio Emanuele (varco in itinere)**

**Art. 3 – Definizioni**

Nel presente disciplinare si intende per:

- a) **RESIDENTE** colui per il quale l’iter amministrativo di concessione della residenza si sia ultimato favorevolmente.
- b) **DIMORANTE** colui che non è residente anagrafico nel Comune e stabilisce la sua dimora abituale presso una civile abitazione in qualità di proprietario o, in alternativa, a



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

seguito di contratto di affitto registrato o dichiarazione di comodato d'uso dell'abitazione registrata, validi per tutto il periodo in cui viene chiesta l'autorizzazione.

c) **ARTIGIANO e DITTA** colui che svolge una attività professionale nelle aree interessate dal presente disciplinare e risulta regolarmente iscritto al registro delle CCIAA.

d) **NUCLEO FAMILIARE** un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti nella stessa unità immobiliare.

e) **VEICOLO:**

**Per le persone fisiche:** i veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato, di concessione in modo esclusivo di veicolo aziendale.

**Per le persone giuridiche:** veicoli a motore di proprietà, in usufrutto, in forza di leasing, di noleggio senza conducente, di contratto di comodato gratuito registrato o che siano ad altro titolo a disposizione della ditta.

I **motoveicoli**, così come definiti dall'art. 53 del C.d.S. sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente disciplinare, agli autoveicoli.

I **ciclomotori**, così come definiti dall'art. 52 del C.d.S., sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente disciplinare, agli autoveicoli.



**Città di Monte Sant'Angelo**  
**Patrimonio Mondiale dell'UNESCO**

f) **AUTORIZZAZIONE O PERMESSO**: il titolo che autorizza, per il mezzo richiesto, il transito e/o sosta nella Zona a Traffico Limitato e nelle vie raggiungibili dai varchi che non abbiano altra possibilità di accesso. Un'autorizzazione è associata ad un solo veicolo. La stessa è registrata in apposite banche dati accessibili dagli agenti che effettuano i controlli sul territorio.

g) **RINNOVO**: la possibilità, nei casi previsti dal presente disciplinare, di poter estendere la validità temporale dell'autorizzazione dichiarando il mantenimento delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

**Art. 4 – Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati**

I veicoli autorizzati a transitare all'interno delle Zone a Traffico Limitato devono rispettare la segnaletica apposta in loco e in ogni caso:

1. Circolare a passo d'uomo.
2. Sostare a motore spento durante l'orario di carico e scarico merci, esclusivamente per eseguire tali operazioni.
3. Circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio per la circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati.
4. **L'accesso alle Z.T.L. deve avvenire esclusivamente dal varco indicato nell'autorizzazione, fatte salve eventuali autorizzazioni che consentono accessi da qualunque varco.**

**Art. 5 - Permessi di transito – Principi generali**

I permessi di transito consistono in un contrassegno da esporre in maniera visibile sul parabrezza anteriore dei veicoli.





**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

I permessi devono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati. L'uso del permesso su altro veicolo, l'esposizione di fotocopie o l'uso improprio ne comporta la revoca. In tal caso gli agenti di Polizia Locale provvedono direttamente al ritiro del permesso del veicolo sanzionato. Analoga revoca viene disposta nel caso di utilizzo di un permesso di cui sia stato dichiarato lo smarrimento dal titolare.

Ai veicoli non autorizzati saranno vietati l'accesso e la sosta.

Ai veicoli autorizzati limitatamente a determinati periodi temporali sarà vietato l'accesso e la sosta in orari diversi da quelli consentiti.

Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente disciplinare. Alla scadenza del permesso, il titolare dello stesso dovrà restituirlo al Comando di Polizia Locale. Comunque, fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale che per perdita dei requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al Codice della Strada, senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 6 – Permessi – Rilascio e validità**

Le autorizzazioni verranno rilasciate, previa istanza presentata dall'interessato all'ufficio protocollo del Comune tramite apposita modulistica disponibile presso il Comando di Polizia Locale, entro quindici giorni dalla data di acquisizione delle stesse. Il Comando di P.L., verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna tipologia,



provvederà al rilascio del permesso. In ogni caso, l'ufficio si riserva di procedere a verifiche delle autodichiarazioni prodotte dagli istanti, all'esito delle quali, accertata la eventuale insussistenza dei requisiti, non provvederà al rilascio del titolo richiesto, rimanendo impregiudicata l'applicazione delle sanzioni anche penali previste in caso di dichiarazione mendaci.

Le istanze incomplete possono essere regolarizzate entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intende concluso.

Il Comando di Polizia Locale fornisce direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal presente disciplinare.

Ogni richiesta di modifica relativa ai permessi, compreso il cambio targa, deve essere firmata dal titolare del permesso, se persona fisica, o dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica. E' richiesta la presentazione di copia di un documento di identità. E' ammessa la delega scritta a terzi, accompagnata da fotocopia di un documento di identità.

#### **Art. 7 – Permessi – Tipologie**

Le autorizzazioni, in relazione alla durata della loro validità, si dividono in **definitive** e **temporanee**. Possono essere rilasciati anche **titoli giornalieri** per la circolazione in Z.T.L. e **permessi provvisori con validità oraria**.

##### **a) Autorizzazioni definitive**

Le autorizzazioni definitive hanno una validità superiore ai 90 giorni e comunque per un periodo non superiore a 2 anni.





**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

conducente del veicolo, entro le 72 ore successive potrà dimostrare l'impossibilità di evitare il transito mediante comunicazione successiva da inviare via mail all'indirizzo di posta elettronica [vigili@montesantangelo.it](mailto:vigili@montesantangelo.it) o presentare direttamente al Comando di Polizia Locale, accompagnata obbligatoriamente dalla copia dello scontrino fiscale della farmacia che attesti la reale fruizione del servizio. A tal fine è necessario che lo scontrino riporti la data e l'orario, che devono coincidere con quella d'ingresso nella Z.T.L. Nella eventualità non dovesse essere emesso scontrino fiscale per esenzione, sarà necessario esibire copia della certificazione medica con timbro e firma del farmacista che attesti ora e data di fruizione del servizio.

Qualora l'eventualità di recarsi con urgenza dal medico con studio professionale all'interno delle Z.T.L. non consenta di recarsi preventivamente agli uffici preposti al rilascio del permesso provvisorio, il conducente del veicolo, entro le 72 ore successive, potrà dimostrare l'impossibilità di evitare il transito mediante comunicazione accompagnata dalla certificazione medica avente pari data che attesti la reale fruizione della prestazione medica.

Analogamente per i medici e i veterinari, eventualmente non accreditati preventivamente, qualora la necessità di effettuare con urgenza una visita domiciliare all'interno delle Z.T.L. non consenta di recarsi preventivamente agli uffici preposto al rilascio del permesso provvisorio, il conducente del veicolo potrà dimostrare, nelle 72 ore successive, l'impossibilità di evitare il transito mediante comunicazione successiva da inviare via mail all'indirizzo di posta elettronica [vigili@montesantangelo.it](mailto:vigili@montesantangelo.it) o presentare direttamente al Comando di Polizia Locale, accompagnata dalla copia della



fattura e/o certificazione medica che attesti il reale esercizio dell'attività di libero professionista nel giorno e nell'ora dell'avvenuto ingresso all'interno dell'Z.T.L.

#### **Art. 8 – Verifica e revoca delle autorizzazioni**

L'Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Qualora venga accertato che non sussistono più le condizioni per il mantenimento dei permessi, si procederà alla immediata revoca d'ufficio.

Il titolare del permesso ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca del permesso ed, in caso di perdita definitiva dei requisiti, ha l'obbligo di restituire al Comando di Polizia Locale il relativo contrassegno.

#### **Art. 9 – Contenuto delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni, opportunamente numerate, devono contenere gli elementi appresso indicati:

- data di rilascio e di scadenza;
- dati identificativi del veicolo autorizzato;
- tipologia di autorizzazione;
- prescrizioni per il transito e l'eventuale sosta.

#### **Art. 10 - Modifiche in corso di validità**

Qualora in corso di validità dell'autorizzazione dovessero verificarsi variazioni che comportino la necessità di cambio di contrassegno (es. sostituzione del veicolo



autorizzato, deterioramento del contrassegno ecc...), il titolare dovrà presentare istanza al Comando di Polizia Locale, allegando l'autorizzazione originale e i documenti necessari (es. nuova carta di circolazione) al fine di ottenere il nuovo titolo.

In caso di smarrimento o sottrazione del contrassegno, è necessario, al fine di ottenerne uno nuovo, produrre copia della denuncia di smarrimento o furto.

Qualora non sia possibile procedere immediatamente alla consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di un permesso temporaneo.

L'amministrazione può apportare modifiche alle fasce orarie di accesso alla Z.T.L. con apposita ordinanza sindacale.

#### **Art. 11 – Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni**

I dati contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente disciplinare sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo delle Z.T.L. Tali dati vengono trattati e conservati nel rispetto delle normative in tema di privacy.

Tutte le autorizzazioni dovranno essere sempre esposte, in modo chiaro e ben visibile dall'esterno, sul lato anteriore del veicolo.

Il contrassegno deve sempre accompagnare il veicolo cui si riferisce ed essere esibito, quando richiesto, agli operatori che espletano il servizio di polizia stradale.

Il venir meno di uno o più requisiti che abbiano determinato il rilascio del permesso ne provoca la decadenza. Il titolare del permesso ha l'obbligo di restituire il permesso alla scadenza della validità o comunque alla perdita dei requisiti, pena l'applicazione delle sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente e dal presente disciplinare. Tale obbligo, in caso di decesso del titolare, sussiste anche a carico degli eredi.



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

**Art. 12 – Veicoli ammessi al transito in Zona a Traffico Limitato**

Sono autorizzati a circolare e sostare nelle Z.T.L. **senza rilascio di alcun contrassegno** i seguenti veicoli, salvo che per necessità contingenti non vengano adottati provvedimenti restrittivi anche nei confronti di tali categorie:

- a) velocipedi, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo a mano quando sia di intralcio o pericolo per i pedoni;
- b) veicoli a servizio delle Forze dell'Ordine e di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, ecc...), caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;
- c) veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto;
- d) veicoli di pronto soccorso (autoambulanze, automediche, ecc...) caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;
- e) veicoli in servizio antincendio **in servizio di emergenza**, caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;
- f) veicoli a servizio dei soggetti con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta purché muniti del Certificato Unico Disabili Europeo.





Tali veicoli sono tenuti a comunicare le targhe dei veicoli da autorizzare al fine di consentire l'inserimento nella cd. Lista bianca. Tale procedura non è necessaria per i veicoli muniti di stemma/logo istituzionale nella parte retrostante del mezzo. In caso di servizio di emergenza e di impossibilità alla comunicazione preventiva, sarà possibile effettuare comunicazione successiva entro le 72 ore per evitare la procedura sanzionatoria da inviare via mail all'indirizzo di posta elettronica [vigili@montesantangelo.it](mailto:vigili@montesantangelo.it) o presentare direttamente al Comando di Polizia Locale.

Sono ammesse alla circolazione all'interno delle Z.T.L., **previa autorizzazione**, le sotto indicate categorie di veicoli con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni:

- a) veicoli impiegati per la pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti e sgombero neve appositamente attrezzati per le suddette finalità (soggetti ad autorizzazione);
- b) veicoli appartenenti a residenti o domiciliati all'interno delle Z.T.L. (soggetti ad autorizzazione per il solo transito e le operazioni di carico e scarico);
- c) veicoli di titolari di attività commerciali, strutture ricettive, compresi i clienti diretti presso le strutture ricettive poste all'interno delle Z.T.L. (soggetti ad autorizzazione per il solo transito e le operazioni di carico e scarico);
- d) veicoli di società di pubblico servizio in prestazioni di emergenza (Enel, Poste, gestori telefonici);
- e) veicoli di proprietà comunale (scuolabus e servizio manutenzioni);





**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

---

- f) veicoli per traslochi e/o operazioni presso cantieri edili e stradali (soggetti ad autorizzazione temporanea);
- g) veicoli di soggetti installatori, per effettuare le sole operazioni di carico e scarico, connesse all'installazione ed alla rimozione di strutture ed attrezzature necessarie allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed altre iniziative di intrattenimento pubblico nelle zone a traffico limitato (soggetti ad autorizzazione temporanea);
- h) veicoli a servizio di commercianti e artigiani con sede nella ZTL e relativi fornitori (soggetti ad autorizzazione per il solo transito e le operazioni di carico e scarico);
- i) veicoli in dotazione agli istituti di vigilanza o trasporto valori autorizzati che operano sul territorio di Monte Sant'Angelo per operazioni connesse presso filiali e/o agenzie all'interno delle Z.T.L. (soggetti ad autorizzazione temporanea);
- j) veicoli per cerimonie religiose e civili (soggetti ad autorizzazione temporanea);
- k) veicoli per trasporti funebri;
- l) veicoli utilizzati per il trasporto farmaci;
- m) mezzi pubblici urbani;
- n) Taxi, N.C.C.;



- o) veicoli di proprietà di enti o associazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e sanitario per servizi di assistenza domiciliare;
- p) veicoli in dotazione al personale esercente la professione sanitaria dipendente o convenzionato ASL in occasione di visite domiciliari per pazienti ubicati all'interno delle Z.T.L.;
- q) veicoli a servizio di infermi per assistenza.

**Non vengono di regola accreditate targhe di veicoli fuori dei casi sopra indicati. Tuttavia, la Polizia Locale è legittimata a valutare richieste di accreditamento non rientranti nei casi sopra elencati, sempre che le stesse siano motivate e finalizzate a soddisfare esigenze e corredate dell'eventuale documentazione atta a comprovare le motivazioni asserite.**

### **Art. 13 – Residenti**

Ai residenti nelle aree interessate dalla zona a traffico limitato verranno rilasciati permessi di transito per i veicoli intestati al fine di raggiungere la propria abitazione dal varco di accesso e di uscita individuato dal relativo permesso, che contemplerà il percorso più breve. L'accesso da varchi non contemplati dal permesso sarà sanzionato secondo le norme del C.d.S. La sosta è consentita esclusivamente per garantire le operazioni di carico e scarico, laddove non vi sia un divieto di fermata e non si intralci la circolazione veicolare e pedonale e, comunque per un tempo massimo di 30 minuti reso visibile con disco orario o altro dispositivo di controllo.



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

**Art. 14 – Dimoranti**

Per dimoranti non residenti sono da intendersi i soggetti che alloggiano nelle Z.T.L. con contratto di locazione o di comodato d'uso gratuito regolarmente registrati, nonché proprietari di unità abitative, senza essere residenti anagraficamente nella ZTL ovvero residenti in altri comuni. Verrà rilasciato il permesso per dimoranti non residenti a condizione che non sia stata rilasciata, per la medesima unità immobiliare, altra autorizzazione per categoria diversa (ad es. residenti, proprietari ecc.). Tali autorizzazioni non sono permanenti, ma hanno durata limitata al periodo di vigenza del contratto e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Pertanto, alla data dell'eventuale rinnovo del contratto di locazione o di comodato dell'immobile presso il quale si dimora o, comunque, dopo un anno, sarà cura del titolare del permesso scaduto, qualora ne sussistano i presupposti, presentare istanza di rilascio di un nuovo permesso, in quanto il permesso precedentemente rilasciato non sarà comunque più valido. I dimoranti non residenti che dispongano di posto auto privato all'interno del centro storico hanno diritto esclusivamente al permesso di transito per il raggiungimento del posto auto disponibile.

**Art. 15 - Commercianti e artigiani con sede nella ZTL e relativi fornitori, titolari di studio professionali.**

Verrà rilasciato il permesso, previa formale istanza, a commercianti, artigiani e titolari di studi professionali con sede nella ZTL nonché relativi fornitori, a condizione che non sia stata rilasciata, per la medesima unità immobiliare, altra autorizzazione per categoria diversa, fermo restando le eventuali prescrizioni presenti nella segnaletica stradale



riguardanti le caratteristiche del veicolo per quanto riguarda peso e dimensioni. Verrà rilasciato un solo permesso per ditta con validità due anni e la sosta sarà consentita esclusivamente per il carico e scarico per 30 minuti, con l'obbligo di esposizione del disco orario.

#### **Art. 16 – Titolari di passo carrabile e possessori di posto auto**

I titolari di passo carrabile e possessori di posti auto all'interno delle Z.T.L. e aree limitrofe non diversamente accessibili hanno diritto ad un permesso di solo transito per il raggiungimento del garage o area privata.

#### **Art 17 - Assistenza agli infermi**

Ai soggetti residenti nella zona a traffico limitato affetti da patologie per le quali vi sia necessità di assistenza, sarà concesso un permesso di transito e sosta, dietro presentazione di apposito certificato medico rilasciato da struttura pubblica. Detti permessi, saranno rilasciati, a condizione che, nell'ambito dello stesso nucleo familiare non siano stati rilasciati, o richiesti ma da rilasciare, permessi per altre motivazioni. Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio allegando:

1. Copia del documento di identità del richiedente;
2. Certificazione medica rilasciata da struttura pubblica attestante la necessità di assistenza continua;
3. Copia del documento di identità della persona che presta assistenza;
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia anagrafico ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (contenente l'indicazione dei componenti del nucleo familiare



come risultante sul certificato dello Stato di Famiglia anagrafico del Comune di residenza);

5. Copia della carta di circolazione dell'autovettura da inserire nella lista bianca;
6. Autocertificazione in cui si dichiara: dati anagrafici e codice fiscale del richiedente; di avere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione;
7. Ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Il presente permesso sarà valido sino a quando permangano le condizioni per le quali sia necessaria la assistenza, ovvero non intervengano variazioni di residenza o il decesso del titolare (assistito). In ogni caso la validità del permesso non potrà essere superiore a cinque anni, con possibilità di ottenere una nuova autorizzazione permanendone i requisiti.

#### **Art 18 - Medici convenzionati e Guardia medica**

Ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale per la medicina generale e la pediatria di base, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 421/92 e dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502/92, come modificato dal D.Lgs. n. 517/93, con assistiti residenti o domiciliati nella zona a traffico limitato, che siano stati inseriti in apposito elenco redatto dall'Ordine Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia, e al servizio di guardia medica della ASL di Foggia operante nell'ambito territoriale cittadino, a seguito di richiesta, sarà rilasciato apposito permesso. In caso di mancato autorizzazione preventiva, sarà possibile effettuare una comunicazione successiva di avvenuto transito improrogabilmente nelle 72 ore successive.



---

## **Art 19 - Alberghi, Bed and Breakfast, affittacamere e strutture ricettive**

I titolari di alberghi, bed and breakfast, affittacamere e strutture ricettive aventi sede all'interno della Z.T.L. possono ottenere il rilascio di permessi per consentire ai propri clienti l'accesso e la sosta limitata al tempo strettamente necessario al carico scarico bagagli, nelle immediate vicinanze del proprio esercizio, con obbligo di esposizione di disco orario, per un periodo non superiore a trenta minuti. Tali permessi hanno validità per il periodo nel quale è stato autorizzato l'esercizio dell'attività da parte del Settore Attività Produttive del Comune di Monte Sant'Angelo. Nessun contrassegno è comunque utilizzabile, da parte del titolare dell'albergo o della struttura ricettiva, nei periodi di chiusura dell'esercizio per ferie o altro motivo. Sarà onere del titolare, altresì, restituire i contrassegni entro cinque giorni dalla cessazione dell'attività. Per consentire l'ingresso nella ZTL ai propri clienti durante il periodo in cui è attiva la rilevazione elettronica degli accessi, la direzione dell'albergo o della struttura ricettiva, ovvero il titolare della stessa, deve comunicare il numero di targa, dati anagrafici (cognome nome/ragione sociale, codice fiscale/P. Iva) del cliente, preferibilmente prima dell'arrivo del cliente e comunque al massimo entro 48 (quarantotto) ore dall'avvenuto accesso del cliente nella Z.T. L. Rimane l'obbligo di trasmettere copia della fattura emessa per il soggiorno comunicato, entro 48 ore successive alla partenza del cliente. La comunicazione di avvenuto accesso nella Z.T.L. con controllo elettronico dei varchi nelle quarantotto ore successive dovrà essere effettuato utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Polizia Locale, debitamente compilato.



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

**Art. 20) Servizi funebri**

Le agenzie che forniscono servizi funebri con sede nel Comune di Monte Sant'Angelo hanno diritto al rilascio di un permesso per un solo mezzo di proprietà della ditta che consente transito e sosta nella ZTL dalle ore 00,00 alle ore 24,00.

**Art. 21 - Disabili**

Come previsto dalle norme del Codice della Strada, i soggetti con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta possono transitare nelle Z.T.L. purché muniti del Certificato Unico Disabili Europeo. Tuttavia, per l'accesso ai varchi controllati elettronicamente l'interessato, qualora residente nel Comune di Monte Sant'Angelo, dovrà fare istanza al Comando Polizia Locale al fine di ottenere l'inserimento della targa dell'auto utilizzata dalla persona disabile nella cd. Lista bianca. L'inserimento della targa nella lista bianca perdurerà per il periodo di validità del contrassegno, pertanto per un periodo che non potrà comunque superare i cinque anni, fermo restando la possibilità di chiedere un ulteriore inserimento una volta ottenuto un nuovo contrassegno in corso di validità.

**Per ciascun richiedente viene accreditato di regola un solo veicolo, salvo situazioni particolari di carattere familiare e/o personale relative alla gestione delle esigenze del disabile che saranno documentate a cura dell'interessato e vagliate di volta in volta dal Comando di Polizia Locale, al fine di evitare abusi.**

Qualora l'invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo, vengono accreditati tutti i veicoli a questo intestati.





I soggetti portatori di handicap non residenti nel Comune di Monte Sant'Angelo e quelli residenti che non abbiano provveduto alla comunicazione degli estremi dell'auto a loro servizio come sopra indicato o che eccezionalmente abbiano effettuato l'accesso con altro veicolo non inserito nella cd. Lista bianca hanno, tuttavia, la possibilità di comunicare entro 72 ore l'avvenuto accesso nella Z.T.L. con apposito modulo predisposto dal Comando Polizia Locale da presentare direttamente all'ufficio o trasmettere a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica [vigili@montesantangelo.it](mailto:vigili@montesantangelo.it) . Il fac-simile della dichiarazione di transito sarà reperibile sul sito dell'Amministrazione Comunale, unitamente a tutte le informazioni relative all'accesso nelle Z.T.L. delle persone diversamente abili.

Per l'inserimento della targa dell'auto a servizio della persona munita di contrassegno occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comando di Polizia Locale allegando:

- Copia del documento di identità del richiedente;
- Copia della carta di circolazione;
- Copia del contrassegno per disabili
- Autocertificazione in cui si dichiara dati anagrafici e codice fiscale del richiedente e di possedere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione.
- Ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'inserimento.

Il Comando di Polizia Locale è autorizzato a rilasciare permessi giornalieri di transito e sosta richiesti dai titolari di contrassegno per disabili, qualora il titolare del contrassegno sia a bordo del veicolo stesso.





---

## **Art. 22 – Mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 quintali**

La presenza di mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 quintali deve considerarsi di norma incompatibile con l'accesso alle Z.T.L.

Al riguardo è già predisposta idonea segnaletica di divieto di transito a tali categorie, la cui circolazione all'interno di tali aree è resa particolarmente difficoltosa anche dalla conformazione urbanistica e viaria del centro storico.

In presenza di grandi eventi o di particolari esigenze relative a manutenzioni ordinarie e straordinarie del tessuto urbano, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di individuare specifiche deroghe da valutare di volta in volta.

## **Art. 23 – Situazioni di emergenza**

Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l'accesso nelle zone a traffico limitato, per motivi di urgenza sanitaria, di sicurezza, di pubblica utilità o per altra causa di motivata urgenza, senza preventiva autorizzazione, entro 72 ore dall'accesso non autorizzato l'interessato dovrà presentare a mezzo mail o direttamente al Comando di Polizia Locale apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione giustificativa.

## **Art. 24 – Sanzioni**

Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul retro del contrassegno.



La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno delle Z.T.L. comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada. L'introduzione del controllo elettronico degli accessi andrà ad integrare il controllo effettuato dalla Polizia Locale.

E' vietata ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzativo. L'inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali. Fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale sia per perdita dei requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al presente disciplinare ed al Codice della Strada senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 25 – Norme transitorie e finali**

Al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare i permessi definitivi rilasciati in precedenza perderanno di efficacia, con obbligo di restituire gli stessi al Comando di Polizia Locale.

Con l'entrata in vigore del presente disciplinare si intende abrogato, in tutto o in parte, ogni altro provvedimento con esso contrastante.